

Con successivo provvedimento ministeriale possono essere apportate modifiche ai criteri di parametrizzazione per il calcolo dell'aiuto pubblico sulla spesa assicurativa, tese ad ottimizzare l'utilizzo dei fondi comunitari e nazionali secondo criteri di efficienza ed efficacia dell'aiuto pubblico.»; è sostituito dal seguente: il parametro multi rischio per la stabilizzazione del ricavo aziendale è determinato a partire dalla somma del parametro grandine e del parametro pluririschio massimo riportato in tabella 1 all'allegato 2 al Piano assicurativo, aumentata del 20%:

parametro multi rischi per singolo prodotto: (Parametro grandine + parametro pluririschio massimo) X 1,2

2. L'allegato 2 è integrato con il seguente paragrafo: il parametro contributivo per l'insieme delle combinazioni di rischi coperti per prodotto - comune, calcolato secondo i criteri di cui al presente allegato, può assumere un valore massimo pari a 25 sia per le polizze con soglia di danno sia per le polizze senza soglia di danno.

Art. 3.

1. In conformità alle vigenti normative i contributi di cui agli articoli precedenti, sono concessi nei limiti delle disponibilità di bilancio comunitario e nazionale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2012

Il Ministro: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2012

Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 7, foglio n. 57

12A07333

DECRETO 8 maggio 2012.

Elenco integrativo dei prezzi unitari massimi di produzioni agricole, zootecniche e costi di smaltimento delle carcasse per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2012.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 aprile 2008 n. 82, riguardante, tra l'altro, il Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 68, del Regolamento (CE) n. 73/2009, del Consiglio del 19 gennaio 2009, che prevede, tra l'altro, l'erogazione di un contributo pubblico sulla spesa assicurativa per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversità atmosferiche sui raccolti, da epizootie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetali, alle condizioni stabilite all'art. 70 del medesimo Regolamento;

Visto l'art. 11 del decreto 29 luglio 2009, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di attivazione della misura comunitaria di cui all'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi agricoli, secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche;

Visto il piano nazionale di sostegno dell'OCM settore vitivinicolo trasmesso alla commissione europea, in attuazione dell'art. 103-*unvicies* del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche e, in particolare, la previsione della misura relativa all'assicurazione del raccolto di uva da vino;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto l'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'art. 127, comma 3, che istituisce presso l'ISMEA il Fondo per la riassicurazione dei rischi agricoli;

Visto il decreto del presidente della repubblica 31 marzo 2001, n. 200, recante regolamento di riordino dell'ISMEA e previsione del relativo statuto, ed in particolare l'art. 1, comma 2, che inserisce l'istituto nel Sistema statistico nazionale (SISTAN) e nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);

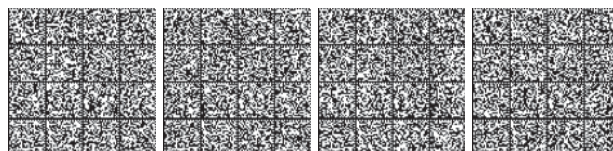
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2003 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con il quale è stata istituita presso l'Ismea la Banca dati sui rischi in agricoltura;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 2010 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, recante nuove procedure per la copertura assicurativa agevolata dei rischi agricoli;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 2011 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, così come integrato dal decreto ministeriale 13 dicembre 2011, con il quale sono stati adeguati i termini, le modalità e le procedure per la erogazione del contributo statale sui premi assicurativi delle polizze agevolate alla luce dei nuovi canali di finanziamento comunitari;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004 dove è stabilito che il Piano assicurativo agricolo annuale è elaborato sulla base delle informazioni e dei dati di carattere statistico-assicurativo rilevati dalla banca dati rischi agricoli;

Ritenuto necessario adeguare le funzioni della banca dati dei rischi agricoli, per avere una migliore qualità dei dati utilizzati nelle elaborazioni necessarie per il calcolo dell'aiuto pubblico;



Decreta:

Articolo unico

Integrazioni al decreto 18 luglio 2003 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con il quale è stata istituita presso l'Ismea la banca dati sui rischi in agricoltura.

1. La lett. *a)* dell'art. 2, comma 1, è sostituita dalla seguente: *a)* le informazioni e i dati relativi alle singole polizze assicurative, ivi comprese quelle richiamate all'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale n. 100.260 del 12 febbraio 2007, ed in particolare:

la campagna assicurativa di riferimento;

la tipologia di polizza;

l'evento avverso assicurato;

il prodotto assicurato;

il riferimento territoriale (regione/provincia/comune);

il valore assicurato e i quintali assicurati;

il premio totale e il contributo pubblico;

i sinistri pagati;

i quintali danneggiati e risarciti;

le franchigie, la soglia.

I suddetti dati dovranno pervenire alla banca dati assicurativi nei termini previsti dal decreto ministeriale 20 aprile 2011.

2. Dopo la lett. *d)* dell'art. 2, comma 1, è aggiunta la lettera: *d-bis)* I dati delle perizie georeferenziate, trasmesse contestualmente alla conclusione dell'operazione.

3. L'art. 4 è integrato con il seguente periodo: in particolare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua controlli incrociati dei dati relativi alle perizie con altri elementi inseriti nella predetta banca e svolge ogni altra forma di controllo, anche a campione, al fine di accertare la regolarità delle operazioni di perizia.

Il presente decreto è trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, 8 maggio 2012

Il Ministro: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2012

Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 7, foglio n. 58

12A07336

DECRETO 20 giugno 2012.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pesca di Leonforte» registrata con regolamento (UE) n. 622/2010 della Commissione del 16 luglio 2010.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 9 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione;

Visto l'art. 5, comma 6, del sopra citato regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;

Visto il regolamento (UE) n. 622/2010 della Commissione del 16 luglio 2010, relativo alla registrazione della indicazione geografica protetta Pesca di Leonforte, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 4 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela della Pesca di Leonforte, con sede in Leonforte (EN), Piazza Branciforti n. 2, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della indicazione geografica protetta Pesca di Leonforte;

Vista la nota protocollo n. 13864 del 19 giugno 2012, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 19 aprile 2012, con la quale il Consorzio di tutela della Pesca di Leonforte, richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato Italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Pesca di Leonforte, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006;

